



***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI di cui al D.Legs.163/2006
e succ. mod. ed integrazioni.***



INDICE

ART. 1 – Oggetto.....	5
ART. 2 – Attività professionali e compensi.....	5
ART. 3 – Polizze assicurative.....	5
ART.4 - Responsabile servizio e responsabile del procedimento.....	5
ART. 5 – Compenso incentivante per opere o lavori pubblici.....	6
ART. 6 – Compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione.....	6
ART. 7 – Liquidazione degli incentivi.....	7
ART. 8 – Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante.....	8
ART.9 – Spese escluse dagli incentivi.....	8
ART.10 – Disposizioni finali.....	8
Allegato A.....	9
Allegato B.....	



ART. 1 – Oggetto.

1. Le norme .del presente Regolamento hanno lo scopo di definire le modalità di ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92 commi 5 e 6 del Decreto Legislativo n°163/2006, <<Codice dei Contratti pubblici>> e succ. mod. ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al precedente comma 1 del presente articolo fra i dipendenti dell'amministrazione comunale che svolgono una delle attività indicate all'articolo 92 del Decreto Legislativo n°163/2006 e succ. mod. ed integrazioni.

ART. 2 – Attività professionali e compensi.

1. L'incentivo viene ripartito, per ogni singolo lavoro pubblico o atto di pianificazione, comunque denominato, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei criteri di ripartizione contenuti nel presente regolamento, tenendo in ogni caso conto delle responsabilità professionali connesse con prestazioni da svolgere.
2. L'incentivo verrà ripartito tra il personale incaricato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato purchè abbia prestato servizio per periodi continuativi superiori a sei mesi e un giorno, a che abbia partecipato all'attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e alla redazione di atti di pianificazione.
3. L'incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, anche tra il personale che, al momento, della liquidazione dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'amministrazione.
4. L'erogazione di tale incentivo ai soggetti interessati si intende al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dei dipendenti.
5. L'attività professionale che dà luogo alla corresponsione dell'incentivo deve essere svolta dal personale dipendente nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei canoni tecnici relativi.
6. Gli importi da corrispondere al personale interessato verranno imputati e liquidati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 92 comma 5 e dell'articolo 93 comma 7 del D.Legs. 163/2006 e succ. mod. ed integrazioni; il compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione sarà iscritto in apposito intervento di spesa nel bilancio dell'esercizio in cui verrà programmata la predisposizione di uno dei suddetti atti.
7. Per compiti affidati a professionisti esterni, le rispettive percentuali sono destinate ad economie.

ART. 3 – Polizze assicurative.

1. L'ente provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione secondo i disposti di cui al D.P.R.554/1999 art.106 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.4 - Responsabile servizio e responsabile del procedimento.



1. L'amministrazione opera a mezzo del Responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e degli articoli 107, 109, 110 e 147 del D. Lgs. 267/2000 il quale evidenzia le funzioni di responsabilità tra cui quella di **controllo**.
2. Ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Servizio è considerato responsabile del singolo procedimento fino a quando non abbia effettuato l'assegnazione della responsabilità istruttoria, ed ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera "b" della medesima può esperire accertamenti tecnici ed **ordinare** esibizioni di documenti. Il Responsabile del servizio può avvalersi di un Responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del Responsabile del procedimento resta a carico del Responsabile del servizio.
3. Il Responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente Regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 5 – Compenso incentivante per opere o lavori pubblici.

1. Il compenso incentivante è fissato nella misura del 2 (due) per cento dell'importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro ed è ripartito fra i dipendenti, a titolo di compenso incentivante, per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 92, comma 5, del D.Lgs.163/2006.
2. Il responsabile di cui al precedente articolo 4, per ciascuna opera o lavoro pubblico di cui al comma 2, determina i gruppi di progettazione, individuando i dipendenti a cui affidare le attività elencate nell'articolo 92 del D. Lgs.163/2006.
3. L'individuazione dei dipendenti a cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
4. Il compenso incentivante è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui all'allegato A.
5. La misura del compenso incentivante si ottiene moltiplicando per il 2% l'importo a base di gara dell'opera o del lavoro da appaltare. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del compenso incentivante, anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dello stesso, costituiscono economie di spesa come stabilito dall'articolo 92, comma 5 del D.Lgs.163/2006.
7. In caso di perizie di variante e suppletive ex articolo 132, comma 1 del D.Lgs.163/2006, qualora si sia resa necessaria la progettazione delle opere e sempre che le stesse non siano originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.

ART. 6 – Compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione.

1. Una somma pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione è ripartita tra i dipendenti dell'ente che lo abbiano redatto.



2. Per atti di pianificazione si intendono:
 - a) Pianificazione generale; Piani generali territoriali e loro varianti generali e/o parziali, Piani settoriali, Pianificazione attuativa, Piani particolareggiati, Piani di Recupero, Piani di lottizzazione, Piani per insediamenti produttivi.....;
 - b) Programmazione urbanistica: Programmi di riqualificazione urbana di iniziativa pubblica, Programmi integrati di intervento, Strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica di iniziativa pubblica e mista pubblica-privata;
 - c) Norme e Regolamenti in materia urbanistica ed edilizia: Regolamento Urbanistico, Regolamento Edilizio, Regolamenti di settore in materia urbanistica, edilizia e comunque legati alla qualità urbana;
 - d) Piano dei servizi, Piano della mobilità, Piano urbano del traffico, Piano dei parcheggi, e comunque ogni altro atto di pianificazione previsto e tipizzato dalle norme nazionali e regionali e comunitarie;
3. Il compenso incentivante di cui al precedente comma 1, compete ai dipendenti incaricati della progettazione dell'atto di pianificazione, sempre che gli atti siano completi ed idonei alla successiva adozione e/o approvazione da parte degli organi competenti. Tale compenso incentivante è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui all'allegato B.
4. Il Responsabile competente, per ogni atto di pianificazione di cui ai precedenti commi, determina la costituzione di un gruppo di lavoro individuando i dipendenti a cui affidare la redazione dell'atto di pianificazione.
- 5.

ART. 7 – Prestazioni parziali.

1. Qualora all'Ufficio Tecnico dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione e gli altri livelli vengano affidati a professionisti esterni, la quota è dovuta in base ai coefficienti individuati nella tabella “ Dettaglio delle prestazioni parziali” di cui all'art. 2 e dovrà essere liquidata entro 90 giorni dalla decisione. Nel caso in cui venga abbandonata o sospesa l'esecuzione dell'opera, l'attribuzione dell'incentivo al Responsabile del Procedimento verrà ridotta nel seguente modo:
 - a) nel caso in cui si sia pervenuti alla progettazione esecutiva e non si intenda procedere con l'appalto 0,30
 - b) nel caso in cui si sia pervenuti alla progettazione definitiva e non si intenda procedere con la progettazione esecutiva 0,20
 - c) nel caso in cui si sia pervenuti alla progettazione preliminare e non si intenda procedere con la progettazione definitiva 0,10

ART. 8 – Liquidazione degli incentivi.

1. La ripartizione degli incentivi è effettuata in due fasi, dal Responsabile di cui al precedente articolo 4 così come di seguito indicato:
 - a) Per le progettazioni:
 - Si provvederà alla liquidazione del nucleo tecnico di progettazione con l'avvenuta approvazione del progetto esecutivo e fino ad un massimo dell'50% dell'importo complessivo;
 - Si provvederà alla liquidazione dell'incentivo relativo alla direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore fino ad un massimo del



50% dell'importo complessivo a saldo ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o effettuazione del collaudo;

- b) per gli atti di pianificazione:
- 50% alla consegna degli elaborati;
 - 30% all'adozione dell'atto di pianificazione, quando previsto;
 - 20% a saldo all'approvazione definitiva dell'atto di pianificazione;

ART. 9 – Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante.

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) I dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori o omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132 comma 1 lettera e) del D.Lgs.163/2006, fatto sempre salvo il diritto dell'Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 132 del decreto sopra detto.
 - b) I dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato;
 - c) I dipendenti incaricati della direzione dei lavori o dei collaudi che violino gli obblighi posti a loro carico da leggi o regolamenti o che non svolgano i compiti assegnati con dovuta diligenza.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al precedente comma 1 è di competenza del Responsabile di cui al precedente articolo 4.
3. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al precedente comma 1, l'ente ha diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto, salvo il risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti.

ART.10 – Spese escluse dagli incentivi.

1. Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti i rilevamenti, i sondaggi, gli studi e le indagini di natura specialistica, i calcoli strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, che sono a carico dell'Ente.

ART.11 – Disposizioni finali.

1. Il presente regolamento sostituisce il <<regolamento di cui all'art.8 comma 1 della Legge n°109 del 11.02.1994 – modifiche>> approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°XX del XX.XX.XXXX.



Allegato A – Costituzione e quantificazione dell’incentivo.

L’incentivo di cui al D.Legs. 163/2006 art.92 (ex art.18 della L. 109/94 e succ. m. ed int.) è costituito nel seguente modo:

- A) da una percentuale determinata sulla base della tabella sotto riportata e comunque non superiore al 2% dell’importo a base di gara delle opere o lavori pubblici eseguiti a cura degli uffici tecnici comunali, tenendo conto delle singole fasi di lavoro.

Nell’importo a base di calcolo non vanno comprese:

- le somme a disposizione per spese tecniche
- le somme a disposizione per IVA
- le somme a disposizione per espropri e/o acquisizione immobili
- le somme a disposizione per acquisto arredi ed accessori
- le perizie suppletive

Nell’importo a base di calcolo vanno comprese:

- le somme a disposizione per i lavori di completamento e accessori non compresi nell’appalto, finalizzati alla funzionalità dell’opera

La percentuale dell’importo a base di gara costituente l’incentivo è determinata mediante la somma delle aliquote corrispondenti alle prestazioni parziali effettivamente svolte dal personale degli uffici tecnici comunali, riportate nella seguente tabella:

Dettaglio prestazioni		C1		C2	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento		0,45	22,50%	0,40	20,00%
Progetto preliminare					
	Firma progetto	0,05	2,5%		
	Redazione progetto, rilievi, computi, relazioni, ecc...	0,05	2,5%	0,10	5,00%
Progetto Definitivo					
	Firma progetto	0,2	10%		
	Redazione progetto, computo metrico estimativo, relazione, ecc...	0,2	10%	0,40	20,00%
Progetto Esecutivo					
	Firma progetto	0,1	5%		
	Redazione progetto, capitolato speciale di appalto, particolari costruttivi, relazione, ecc...	0,1	5%	0,20	10,00%
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione		0,06	3,00%	0,06	3,00%
Direzione Lavori		0,50	25,00%	0,50	25,00%
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione		0,08	4,00%	0,08	4,00%
Collaudo o certificato di regolare esecuzione		0,06	3,00%	0,06	3,00%
Redazione di indagine geologica geotecnica idraulica		0,15	7,50%	0,20	10,00%
	Totale	2,00	100,00%	2,00	100,00%

La colonna C1 è da applicarsi solo ai lavori in economia.

Le suddette percentuali si applicano per importi a base di gara fino a 1.000.000 euro. Per importi da 1.000.001 euro fino a 2.500.000 euro verranno ridotte del 10% e per importi superiori verranno ridotte del 20%.



Nel caso in cui una o più prestazioni parziali sopra elencate siano svolte da personale esterno all'Amministrazione, ovvero non siano svolte in relazione alla particolare tipologia o all'importo del lavoro da dipendenti dell'Ente, la quota parte degli incentivi corrispondenti a tali prestazioni costituiranno economie.

Qualora la progettazione e la direzione dei lavori siano state assegnate all'esterno, al Responsabile del procedimento verrà riconosciuta una quota del fondo stabilita in misura pari al 30% (0,60). La stessa quota potrà essere ripartita tra il Responsabile del procedimento e i suoi collaboratori che abbiano operato in ordine agli aspetti tecnici e amministrativi riguardanti la singola opera o lavoro, in entità e modalità che stabilirà il responsabile stesso. In tal caso, la quota spettante ai collaboratori non potrà comunque complessivamente superare il 50% (0,30) di quanto riconosciuto al responsabile del procedimento.

B) Dal 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, attribuita in modo proporzionale ai componenti del gruppo tenuto conto dell'apporto individuale nella progettazione e nel rispetto del giusto equilibrio tra le funzioni specifiche di progettazione e supporto viene indicato:

- responsabile del procedimento: è attribuita una quota percentuale dell'incentivo pari al 20% (0,40);
- progettista/gruppo di progettazione: è attribuita complessivamente una quota percentuale dell'incentivo pari al 50% (1,0);
- collaboratori tecnici e amministrativi (se previsti): è attribuita complessivamente una quota percentuale dell'incentivo pari al 30% (0,60).

Nel caso di affidamento di incarico esterno, con il disciplinare di incarico si fisseranno le prestazioni sopra elencate che verranno riservate all'Ufficio Tecnico e da esse risulteranno le quote di incentivo da erogare al personale dipendente al quale, anche ai fini del rapporto con il professionista, verranno affidate le prestazioni come sopra indicate.

Le percentuali di cui sopra si ricaveranno dall'onorario a discrezione fissato per il libero professionista nel caso di incarico esterno.

Qualora le prestazioni relative agli atti di pianificazione precitati siano state assegnate completamente all'esterno, al Responsabile del procedimento verrà riconosciuta una quota del fondo stabilita in misura pari al 30%. La stessa potrà essere ripartita tra il Responsabile del procedimento e i suoi collaboratori che abbiano operato in ordine agli aspetti tecnici e amministrativi riguardanti la redazione dello strumento urbanistico, in entità e modalità che stabilirà il responsabile stesso. In tal caso, la quota spettante ai collaboratori non potrà comunque complessivamente superare il 50% di quanto riconosciuto al responsabile del procedimento.

L'incentivo così come determinato ai punti A) e B) del presente articolo è da considerare al lordo degli oneri e contributi fiscali e previdenziali previsti dalla legge a carico dell'Ente. L'incentivo non comprende spese vive per la progettazione.



Comune di Massa e Cozzile

Delibera di Consiglio Comunale nr. 26 del 25/06/2008

Le aliquote dei punti A) e B) potranno essere a consuntivo, modificate ed adeguate proporzionalmente sulla base dell'effettivo apporto, sotto il profilo qualitativo e quantitativo dei componenti del gruppo di lavoro.

Nella ripartizione delle quote di incentivo ai collaboratori, dovrà essere valutato dal Responsabile di Area in ordine di importanza: la complessità, la responsabilità, la qualità dell'impegno richiesto, il tempo necessario e la categoria di appartenenza.